

ATTO COSTITUTIVO**DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasei e questo giorno ventinove del mese di agosto,

29 agosto 2006

In Pietrasanta, nel mio studio in Via Garibaldi n. 4;

Avanti a me, Dott. Umberto Guldugli, Notaio in Pietrasanta, iscritto presso il Collegio Notarile di Lucca;

sono comparsi i signori:

- 1) **DALLE LUCHE DAVINO**, nato a Camaiore il 22 agosto 1937, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere Delegato della società "**Versilia Acque S.p.A.**", con sede in Pietrasanta, Piazza G. Matteotti n. 29, dove per la carica domicilio, capitale sociale Euro 5.526.120,00, Registro Imprese di Lucca, codice fiscale e partita IVA n.: 00269100467, iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca al n. 151412 del Repertorio Economico Amministrativo, di nazionalità italiana, costituita in Italia in data 26 giugno 1995, il quale agisce in esecuzione della deliberazione assembleare del 14 luglio 2006;
- 2) **ROTOLO GAETANO**, nato a Palermo il 10 maggio 1961, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale legale rappresentante della società "**VEA ENERGIA AMBIENTE S.R.L.**", con sede in Pietrasanta, Via Donizetti N. 16, capitale sociale interamente versato Euro 96.000,00, Registro Imprese di Lucca, Codice fiscale e Partita IVA 01869070464, numero iscrizione REA alla CCIAA di Lucca 177551, di nazionalità italiana, costituita in Italia in data 11 giugno 2002 con atto ai miei rogiti repertorio n. 95239, raccolta n. 9064, il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2005;
- 3) **DEL CORSO ROSANNA**, nata a Pisa il di 8 novembre 1929, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante della società "**CO.GE.PI - COSTRUZIONI GENERALI PIZZA S.R.L.**", con sede in Capannori, frazione Segromigno in Piano, Via Gheghi n. 24-26, dove per la carica domicilio, capitale sociale interamente versato Euro 16.800,00, Registro Imprese di Lucca, Codice fiscale e Partita IVA 00179750468, numero iscrizione REA alla CCIAA di Lucca 85655, di nazionalità italiana, costituita in Italia in data 13 maggio 1974, la quale agisce in forza dei poteri risultanti dal vigente statuto sociale;
- 4) **BONALDI GIAMBATTISTA**, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 12 aprile 1959, residente a Molazzana, Via Valli n. 1, il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell'Associazione professionale "**Studio tecnico di Ingegneria e Architettura arch. Domenico Davini e ing. Giambattista Bonaldi**" con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Via Debbia n. 5/B, codice fiscale e partita IVA 01430930469, di nazionalità italiana, costituita con atto autenticato nelle firme dal Notaio Giampiero Petteruti in data 10 settembre 1991, repertorio n. 34936, al presente atto facoltizzato in forza dei poteri conferiti nell'atto costitutivo suddetto;
- 5) **FRANCO MARSILI**, nato a Camaiore il 16 luglio 1943, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore del "**CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI**", con sede in Bologna, Via della Cooperazione n. 30, dove per la carica domicilio, Registro Imprese di Bologna e codice fiscale n.: 00281620377, iscritto alla C.C.I.A.A. di Bologna al n. 7491 del Repertorio Economico Amministrativo, di nazionalità italiana, costituito in Italia in data 19 febbraio 1996, il quale agisce in forza di procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società signor Piero Collina con atto autenticato dal Notaio Giovanni Saporì Lazzari in

data 4 agosto 2006, rep. n. 77499, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa dei componenti;

Detti componenti, di cittadinanza e nazionalità italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto pubblico mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

A) Tra la società "**Versilia Acque S.p.A.**", la società "**VEA ENERGIA AMBIENTE S.R.L.**", la società "**CO.GE.PI - COSTRUZIONI GENERALI PIZZA S.R.L.**", l'Associazione professionale "**Studio tecnico di Ingegneria e Architettura arch. Domenico Davini e ing. Giambattista Bonaldi**", e il "**CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI**", è costituita una società a responsabilità limitata denominata "**HYDROVERSILIA S.r.l.**".

B) La sede della società è fissata nel Comune di Pietrasanta. Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede della società è in Pietrasanta, Via Donizetti n. 16.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

C) Il capitale sociale è di euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) e viene sottoscritto dai soci come segue:

"**Versilia Acque S.p.A.**", per euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) corrispondente ad una quota pari al 40% (quaranta per cento) del Capitale Sociale;

"**VEA ENERGIA AMBIENTE S.R.L.**", per euro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta/00) corrispondente ad una quota pari al 9% (nove per cento) del Capitale Sociale;

"**CO.GE.PI - COSTRUZIONI GENERALI PIZZA S.R.L.**", per euro 6.900,00 (seimilanovecento/00) corrispondente ad una quota pari al 6% (sei per cento) del Capitale Sociale;

"**Studio tecnico di Ingegneria e Architettura arch. Domenico Davini e ing. Giambattista Bonaldi**", per euro 5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta/00) corrispondente ad una quota pari al 5% (cinque per cento) del Capitale Sociale;

"**CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI**", per euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) corrispondente ad una quota pari al 40% (quaranta per cento) del Capitale Sociale;


Danno atto i componenti che il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale è stato prima d'ora versato dai soci come segue:

dal socio "**CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI**" alla Unipol Banca Filiale n. 61 Bologna come da ricevuta in data 25 agosto 2006, che in copia autentica da me effettuata in data odierna repertorio n. 106742, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa dei componenti;

dal socio "**CO.GE.PI - COSTRUZIONI GENERALI PIZZA S.R.L.**" alla "Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., filiale di Lucca Via Pesciatina come da ricevuta in data 29 agosto 2006, che in copia autentica da me effettuata in data odierna repertorio n. 106739, si allega al presente atto sotto la lettera "C", omissane la lettura per espressa dispensa dei componenti.

dal socio "**Versilia Acque S.p.A.**", alla "Banca della Versilia e della Lunigiana Credito Cooperativo, filiale di Marina di Pietrasanta come da ricevuta in data 25 agosto 2006, che in copia autentica da me effettuata in data odierna repertorio n. 106740, si allega al presente atto sotto la lettera "D", omissane la lettura per espressa dispensa dei componenti;

dal socio "**VEA ENERGIA AMBIENTE S.R.L.**", alla "Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. filiale di Massarosa come da ricevuta in data 28 agosto 2006, che in copia autentica da me effettuata in data odierna repertorio n. 106738, si allega al



presente atto sotto la lettera "E", omissane la lettura per espressa dispensa dei com-
parenti.

dal socio "Studio tecnico di Ingegneria e Architettura arch. Domenico Davini
e ing. Giambattista Bonaldi", alla "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a, filiale di
Castelnuovo di Garfagnana come da ricevuta in data 28 agosto 2006, che in copia au-
tentica da me effettuata in data odierna repertorio n. 106741, si allega al presente at-
to sotto la lettera "F", omissane la lettura per espressa dispensa dei comparenti. ----

D) La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre
membri con i poteri previsti dalle norme sul funzionamento della società che resterà
in carica tre anni e che viene nominato nella persona dei comparenti signori Marsili
Franco, Presidente, Bonaldi Giambattista e Rotolo Gaetano, Consiglieri, che dichiara-
no di accettare la carica a loro conferita e che nei loro confronti non sussistono cause
di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge. -----

E) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei). --

F) I comparenti autorizzano il signor Marsili Franco a ritirare dalle Agenzie delle Ban-
che sopraindicate, le somme depositate per la costituzione della società, rilasciando-
ne quietanza. -----

G) I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la co-
stituzione, che sono poste interamente a carico della società, è presumibilmente di
euro 4.000,00 (quattromila/00) e che non procedono alla nomina dell'organo di con-
trollo in quanto non ricorrono le condizioni di legge. -----

H) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di
seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'og-
getto sociale. -----

NORME DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1.- DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata avente denominazione "HYDROVER-
SILIA S.r.l.". -----

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'attività preordinata alla progettazione definitiva ed ese-
cutiva, alla realizzazione ed alla gestione funzionale ed economica di centrali idroelet-
triche, oggetto della Convenzione stipulata in data 13 dicembre 2005, rep. n. 1656 del
Segretario Generale, tra il Comune di Stazzema (LU) e l'Associazione Temporanea di
Imprese aggiudicataria della relativa concessione di costruzione e gestione. -----

2. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, indu-
striali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento del-
l'oggetto sociale. -----

ARTICOLO 3 - SEDE LEGALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La Società ha sede legale nel Comune di Pietrasanta (LU). -----

2. Gli amministratori hanno la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali
operative quali, a titolo meramente esemplificativo, succursali, filiali o uffici ammini-
strativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito
del territorio del Comune di cui al precedente comma 1. -----

3. Spetta invece ai soci decidere, con le maggioranze previste per le modificazioni
dell'atto costitutivo, il trasferimento della sede sociale nel territorio di un Comune di-
verso da quello di cui al precedente comma 1, ovvero decidere in merito all'istituzione,
alla modificazione ed alla soppressione di sedi secondarie. -----

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti

quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci, nell'ambito del concetto di domicilio si deve intendere compreso, sempre che i medesimi l'abbiano comunicato alla società, anche l'eventuale indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefax. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. La durata della società può essere prorogata e la società può essere sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, APPORTI FINANZIARI DEI SOCI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è determinato in euro 115.000 (centoquindicimila).
2. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

ARTICOLO 6 - AUMENTI E RIDUZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.
2. Per la liberazione dell'aumento del capitale sociale a pagamento, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi in favore della società.
3. La deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in danaro.
4. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi in favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono essere sostituite, in qualsiasi momento, con il versamento in favore della società, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro.
5. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale a pagamento in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. E' attribuita ai soci, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, la facoltà di prevedere espressamente, nella deliberazione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta ai soci che lo abbiano sottoscritto, relativamente a quanto non sottoscritto agli altri soci ed anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, a norma dell'articolo 2473 del codice civile.
6. Nel caso di aumento gratuito, la percentuale di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
7. Il capitale sociale può essere ridotto, nei casi e con le modalità previsti dalla legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.
8. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, gli amministratori sono dispensati dal preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale, se presente, di cui all'art. 2482-bis,

comma 2 del codice civile; in ogni caso, resta salva la facoltà di ogni socio di richiederne copia agli amministratori, prima della discussione. ARTICOLO 7 - APPORTI FINANZIARI DEI SOCI

1. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa tributaria tempo per tempo vigente, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia bancaria e creditizia, non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite, previa deliberazione assembleare in tal senso, a diretto aumento del capitale sociale.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1. La partecipazione di ciascun socio al capitale sociale, determinata in misura proporzionale al relativo conferimento, può essere di ammontare pari a Euro 1 (uno) o a multipli di Euro 1 (uno).

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

3. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

4. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applicano gli articoli 2471-bis e 2352 del codice civile.

ARTICOLO 9 -TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

1. Le partecipazioni al capitale sociale sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, salvo quanto previsto e disciplinato dalla Legge Il febbraio 1994, n. 109, "*Legge quadro in materia di lavori pubblici*", ed in osservanza di quanto previsto e disciplinato dalle disposizioni che seguono.

2. L'introduzione e la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, sia per atto tra vivi

che a causa di morte, è decisa dall'assemblea dei soci, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 70 % (settanta per cento) del capitale sociale.

3. Il trasferimento, sia per atto tra vivi che a causa di morte, della partecipazione del socio che abbia conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della società ai sensi dell'articolo 2464, comma 2 del codice civile, non comporta il subingresso del soggetto acquirente nell'obbligo di eseguire la prestazione assunta dal socio alienante; l'obbligo di eseguire integralmente la prestazione conferita resta a carico del socio alienante.

ARTICOLO 10 - DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI

1. Salvo quanto previsto e disciplinato dalla Legge Il febbraio 1994, n. 109, "*Legge quadro in materia di lavori pubblici*", nel caso di trasferimento delle partecipazioni a terzi per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

2. Il socio che intenda alienare la propria quota di partecipazione o parte di essa deve informarne, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'organo amministrativo, il quale ne dà comunicazione agli altri soci, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. I soci possono rendersi acquirenti della quota o della parte di quota ad essi offerta, ciascuno per intero e, in caso di concorso tra più soci acquirenti, in proporzione all'ammontare della partecipazione rispettivamente già posseduta.

4. Entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata ricevuta la comunicazione, i soci devono comunicare all'organo amministrativo se intendono esercitare la prelazione. Scaduto tale termine, s'intende che vi abbiano rinunciato. -----

5. Qualora nessuno dei soci abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione, nel rispetto dei termini e con le modalità sopra indicati, il socio offerente è libero di trasferire la propria partecipazione -o la parte di essa che abbia dichiarato di voler alienare -a terzi estranei alla società. -----

6. La cessione della partecipazione è possibile, pur senza l'osservanza dei termini e delle modalità sopra indicati, qualora il socio offerente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di tutti gli altri soci, relativamente a quella specifica alienazione. -----

7. Il diritto di prelazione, previsto e disciplinato nel presente articolo 10, non spetta nel caso di alienazione di tutta o di parte della propria partecipazione da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni in favore della "Cooperativa Terra Uomini e Ambiente S.c.r.l. (nel seguito "TUA")", società da esso Consorzio designata, in sede di gara, quale società esecutrice della parte di lavori di propria spettanza. -----

8. In difetto dell'osservanza di tutto quanto sopra disciplinato, l'eventuale trasferimento della partecipazione a terzi è inefficace nei confronti della società. Pertanto, il terzo acquirente della partecipazione non ha diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi connessi alla partecipazione e non può alienarla con effetto verso la società. -----

ARTICOLO 11 -GRADIMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI -----

1. Salvo quanto previsto e disciplinato dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici", il trasferimento delle partecipazioni a terzi per atto tra vivi è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo. -----

2. La richiesta della manifestazione di gradimento deve essere inviata, dal socio che intenda alienare la propria partecipazione o parte di essa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo amministrativo che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, deve comunicare al socio richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria determinazione. In difetto di comunicazione dell'organo amministrativo entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso. -----

3. La determinazione dell'organo amministrativo, se negativa, deve contenere i motivi del rifiuto. -----

4. Contro il parere negativo dell'organo amministrativo, il socio interessato può proporre reclamo al Tribunale di Lucca. -----

5. Il trasferimento di tutta o di parte della propria quota di partecipazione, da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni alla "Cooperativa Terra Uomini e Ambiente S.c.r.l.", società da esso Consorzio designata, in sede di gara, quale società esecutrice della parte di lavori di propria spettanza, non è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo, previsto e disciplinato nel presente articolo 11. -----

ARTICOLO 12 -RECESSO DEL SOCIO -----

1. Il diritto di recesso spetta: -----

a) ai soci che non abbiano consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla fusione o alla scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede sociale all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dalle presenti norme; -----

b) ai soci che non abbiano consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci; -----

c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dalle presenti norme. -----



2. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione posseduta.

3. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante lettera recapitata a mano da firmarsi per ricevuta, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese, il relativo diritto deve essere esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la decisione sia stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci ovvero degli amministratori o dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso che il socio ne abbia avuto.

4. La comunicazione di cui al comma precedente deve indicare:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto dal socio recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- l'ammontare della partecipazione della quale è titolare.

5. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione risulta pervenuta alla sede della società.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, revoca la deliberazione e/o la decisione e/o rimuove il fatto che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

7. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.

8. La partecipazione, per la quale viene esercitato il diritto di recesso, è inalienabile.

9. La valutazione della partecipazione, per la quale viene esercitato il diritto di recesso, deve essere effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2473 del codice civile.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13 -DECISIONI DEI SOCI -COMPETENZE

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso, sono riservati alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili nonché il ripianamento delle perdite;
- b) la struttura dell'organo amministrativo, la nomina e la revoca degli amministratori e del presidente del consiglio di amministrazione, la determinazione dei loro poteri e compiti;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) la determinazione dei compensi e/o delle indennità degli amministratori e dei sindaci. Con particolare riferimento al consiglio di amministrazione, i soci determinano un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; il consiglio di amministrazione, con propria decisione, determina la ripartizione del compenso tra i suoi membri;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

3. Hanno diritto di voto i soli soci iscritti nel libro dei soci, che non siano morosi o re-

ceduti.

4. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 14 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare, presa ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO E MODALITÀ DELLA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori, con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci.

3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata, con le medesime modalità di cui al precedente comma 2., dal collegio sindacale. In caso di impossibilità di tutti i membri del collegio sindacale o di loro inattività, la convocazione può essere richiesta dai soci, rivolgendosi al Tribunale competente, con le modalità di cui all'articolo 2367 del codice civile.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita. Anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare, preventivamente alla riunione, apposita dichiarazione scritta, che deve essere conservata dalla società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, munito di delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

2. La rappresentanza in assemblea non può essere conferita agli amministratori o ai sindaci.


ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

4. Per la redazione del verbale dell'assemblea, gli intervenuti nominano un segretario,



socio o non socio; nei casi di cui all'articolo 2480 del codice civile, il segretario deve essere scelto nella persona di un notaio.

5. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

6. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

7. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 18 -ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70 % (settanta per cento) del capitale sociale e delibera con il 70% (settanta per cento) dei voti esprimibili dai soci presenti in assemblea.

2. Nei casi di cui all'articolo 2479, comma 2, numeri 4) e 5) nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis del codice civile, ed inoltre nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2 delle presenti norme, è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

3. Le partecipazioni del socio receduto o moroso non sono computate per il calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4. Le partecipazioni del socio in conflitto d'interessi con la società, rispetto ad una determinata decisione, sono computate ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della deliberazione, in quanto tale soggetto deve astenersi dall'esercizio del diritto di voto.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO

DEI CONTI

ARTICOLO 19 -AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri compresa tra 3 (tre) e 5 (cinque), anche non soci, che operano con metodo collegiale, secondo quanto previsto e disciplinato nell'articolo 21 delle presenti norme.

2. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 20 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Il consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi membri un vice presidente, al quale possono essere attribuiti i poteri di sostituzione del presidente, in caso di sua assenza o impedimento, secondo modalità da stabilirsi all'atto della sua nomina.

3. Gli amministratori rimangono in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina; in mancanza della fissazione di un termine, essi rimangono in carica a tempo indeterminato ossia fino a revoca o a dimissioni.

4. Gli amministratori che rinunciano alla carica devono dare comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e/o al presidente del collegio sindacale. La cessazione degli amministratori dalla carica deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, a cura del presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua mancanza, a cura del collegio sindacale.

5. La revoca degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta

causa, sia in caso di nomina a tempo indeterminato che in caso di nomina a tempo determinato. Pertanto, nulla è dovuto, a titolo di risarcimento dei danni, agli amministratori revocati in mancanza di una giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore della presente società quale accettazione della presente clausola ossia quale rinuncia al risarcimento del danno. 6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito. 8. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare l'assemblea dei soci per provvedere alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

9. Le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione hanno effetto immediato.

ARTICOLO 21 -DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente ovvero, in caso di impossibilità del presidente, da qualsiasi consigliere in carica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante telegramma, posta elettronica o telefax, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

3. Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante audio-conferenza o video-conferenza, purché sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci siano presenti o informati della riunione. Qualora i sindaci non partecipino personalmente all'adunanza, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, che deve essere conservata dalla società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.


5. Della adunanza e della relativa deliberazione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che deve essere trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 22 -POTERI DELL 'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, esclusi quelli che la legge e le presenti norme riservano espressamente ai soci.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri, a norma dell'art. 2381 del codice civile, uno o più amministratori delegati, fissandone le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del codice civile e quelle che, ai sensi delle presenti norme, sono riservate ai soci.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori o procuratori speciali, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.



ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. La rappresentanza della società spetta:
 - a) previa deliberazione del consiglio di amministrazione, al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato; la firma del vice presidente è di per sé idonea a dimostrare l'assenza o l'impedimento del presidente;
 - b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.
2. Il consiglio di amministrazione può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, anche a dipendenti della società e/o a terzi, tramite rilascio di idonea procura.

ARTICOLO 24 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. La remunerazione degli amministratori è disciplinata dall'articolo 13 delle presenti norme.
2. Il compenso degli amministratori delegati è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Società.

ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La società, quando è obbligatorio per legge, nomina il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2477, comma 3 del codice civile, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.
3. Al collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2397 e seguenti del codice civile).
4. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente, con le modalità previste per le adunanze del consiglio di amministrazione nel precedente articolo 21.
5. I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.
6. La retribuzione annuale dei sindaci viene definita dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, facendo riferimento alle vigenti tariffe professionali.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 26 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottare ai sensi del precedente articolo 14, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano: in tale ultimo caso, gli amministratori devono segnalare, nella loro relazione ovvero nella nota integrativa, in caso di bilancio in forma abbreviata, la ragione della dilazione.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:
 - a) il 5% (cinque per cento), al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano, in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva tutti o parte degli utili predetti.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 -SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

1. La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge e dalle presenti norme. -----
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. -----
3. In ogni caso diverso da quello nel quale, sulla nomina dei liquidatori, intervenga una decisione dei soci, l'organo di liquidazione, in caso di scioglimento della società, è composto da coloro che, in quel momento, compongono l'organo amministrativo. -----
4. In ogni caso diverso da quello nel quale, sulle modalità della liquidazione, intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società. -----
5. Nel caso in cui l'assemblea dei soci decida lo scioglimento volontario della società e/o la nomina dei liquidatori, la relativa deliberazione è presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. -----

TITOLO VII - -----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE -----

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

1. Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e/o l'organo amministrativo e/o l'organo di liquidazione e/o i singoli membri dei predetti organi, in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o della esecuzione delle presenti norme, e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro unico, che giudica ritualmente e secondo diritto, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dall'accettazione della nomina. La sede dell'arbitrato è Lucca. -----
2. L'arbitro unico è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. -----

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE -----

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o della esecuzione delle presenti norme, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale. TITOLO VIII -NORME FINALI -----

ARTICOLO 30 - LEGGE APPLICABILE -----

1. Al presente statuto si applica la legge italiana. -----
2. Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo, si applicano le norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata. -----

ARTICOLO 31 COMUNICAZIONI -----

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi delle presenti norme si fanno, ove non sia diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio speciale. -----
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo: -----
 - a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefax dei soci; --
 - b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefax dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione; -----



c) il libro delle decisioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefax dei sindaci.

3. Ad ogni comunicazione inviata per posta elettronica o via telefax deve seguire, senza indugio e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione per posta elettronica o via telefax.

4. Tutte le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del relativo destinatario, si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ARTICOLO 32 - COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dalle presenti norme vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, ai fini del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

ARTICOLO 33 - RESPONSABILITÀ

1. La Società solleva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo II, comma 6 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i procuratori, dalle sanzioni economiche amministrative nonché da ogni onere relativo ad onorari, competenze e spese processuali collegate alla loro difesa, che possano derivare dall'esercizio delle rispettive funzioni, con l'esclusione di quanto riconducibile ad ipotesi di dolo o colpa grave.

2. In particolare, la Società si assume, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e/o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e/o comunque coloro che agiscono nell'interesse della Società, potrebbero commettere, senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti delle loro attribuzioni." -- Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto alle parti, le quali, a mia interpellanza, lo approvano e, confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio. Questo atto, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, occupa di quattro fogli quindici facciate intere e quanto alla sedicesima scritta sino qui.

Firmato: Davino Dalle Luche

" Gaetano Rotolo

" Del Corso Rosanna

" Giambattista Bonaldi

" Franco Marsili

" Umberto Guidugli Notaio